Cassazione civile sez. II, 21/07/2025, n.20548

FATTI DI CAUSA

- 1. Il tribunale di Genova, con sentenza n. 3511/2014, in accoglimento della domanda del condominio di Viale (omissis) â?? Via (omissis) (â??Condominioâ?•) dichiarò che la condomina (*Omissis*), proprietaria degli appartamenti al settimo e allâ??ottavo del fabbricato condominiale, aveva illegittimamente ceduto (a titolo di comodato) a (*Omissis*) per trenta anni il diritto di uso esclusivo della porzione di lastrico solare (Zona C) (o meglio della porzione di immobile costituita dal traliccio insistente sul lastrico solare, che la comodataria aveva dato in locazione a vari gestori di telefonia mobile), ad essa spettante in base allâ??art. 10 del regolamento di condominio, in mancanza di autorizzazione dei condòmini allâ??unanimità e quindi in violazione dellâ??art. 1108 comma 3 c.c.; condannò la convenuta a risarcire il danno al Condominio, liquidandolo in euro 50.000,00.
- **2.** Interposto appello principale da parte della (*Omissis*) e appello incidentale da parte del Condominio, il quale lamentava lâ??implicito rigetto della domanda di condanna della convenuta alla riduzione in pristino e lâ??esiguità della liquidazione del danno operata dal primo giudice, la corte dâ??appello di Genova, in accoglimento dellâ??appello principale, assorbito quello incidentale, ha respinto le domande del condominio, che ha condannato al pagamento delle spese dei gradi di merito.

Nel dettaglio, il giudice dâ??appello ha osservato che: (i) Ã" inapplicabile al caso di specie Cass. n. 2255/2000 che riguarda lâ??uso particolare e soggettivo del bene comune, mentre il presente giudizio si riferisce a beni in uso esclusivo. Il precedente di legittimità al quale occorre attenersi Ã" Cass. n. 24301/2017 secondo cui, nella nozione di uso esclusivo (1126 c.c.), coesistono, su parti comuni, le facoltà individuali dellâ??usuario e le facoltà degli altri partecipanti, secondo modalità non paritarie determinate dal titolo o dal giudice chiamato a interpretare il titolo, in funzione del migliore godimento di porzioni di piano in proprietà esclusiva cui detti godimenti individuali accedono;

(ii) la destinazione limitata allo â??scopo tecnico e/o impiantisticoâ?• dellâ??uso esclusivo del lastrico solare, destinazione che (*Omissis*) ha rispettato, non esclude che le facoltà connesse allâ??uso esclusivo possano essere godute indirettamente; (iii) lâ??utilizzo del lastrico solare Ã" coerente con il tipo di uso cui esso era destinato, con esclusione delle fasce di rispetto, considerata la presenza di un traliccio al momento della formazione del regolamento di condominio contrattuale, né i condòmini, che non godono dellâ??uso esclusivo, possono

dolersene o pretendere un analogo godimento, proprio perché titolari di un diritto con facoltà distinte, dato che il lastrico non ha perso la caratteristica e natura preponderante di copertura dellâ??edificio condominiale.

3. I condòmini indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

(*Omissis*) ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo.

Sono pervenute memorie delle parti. Il PM ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Preliminarmente, va esaminata lâ??eccezione della (Omissis) di carenza di legittimazione dei cond \tilde{A}^2 mini a proporre il ricorso per cassazione poich \tilde{A}^{\odot} , si afferma in controricorso, essendo lâ??interesse in gioco collettivo e non individuale, la legittimazione spetterebbe esclusivamente allâ??amministratore dellâ??ente collettivo, il quale non ha impugnato la decisione della Corte di Genova.

Lâ??eccezione non Ã" fondata: Ã" orientamento costante della Corte (Sez. U, sentenza n. 10934 del 18/04/2019) che, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale â?? concorrente, in mancanza di personalitA giuridica del condominio, con quello della??amministratore a?? di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario â??pro quotaâ?•. La stessa giurisprudenza, pertanto, ritiene ammissibile, ad esempio, il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dellâ??analoga difesa già svolta dallo stesso. In continuitA con lâ??arresto delle Sezioni unite, la Corte, recentemente, ha ribadito che il condominio \tilde{A} " ente di gestione sfornito di personalit \tilde{A} giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dallâ??amministratore, cosicché lâ??iniziativa di questâ??ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condòmini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nella??esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condòmino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condÃ²mini (Sez. 2, sentenza n. 29251 del 13/11/2024).

1. Il primo motivo di ricorso principale censura, ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102,1105,1108 c.c.

La sentenza non avrebbe percepito che il singolo condòmino (nella specie, (*Omissis*)), il quale abbia lâ??uso esclusivo della cosa comune che inerisce al suo peculiare carattere accessorio e strumentale rispetto alla sua proprietà solitaria, non può cedere a terzi lâ??uso della cosa comune, senza il consenso degli altri partecipanti, come stabilito dallâ??art. 1108 c.c.

E questo perch \tilde{A} © \hat{a} ?? sostengono i ricorrenti facendo leva su Cass. n. 2255/2000 \hat{a} ?? il diritto d \hat{a} ??uso esclusivo, attribuito al singolo condomino dal regolamento, non pu \tilde{A}^2 avere un contenuto maggiore del godimento soggettivo che, in assenza di regolamento, ciascun cond \tilde{A}^2 mino potrebbe trarre dalla cosa separatamente e nel concorso con gli altri condomini, godimento che ha il proprio limite nel disposto degli artt. 1102,1108 c.c., secondo cui gli atti costitutivi di diritti personali o reali di godimento in favore di terzi debbono essere approvati dai partecipanti alla comunione, rispettivamente con maggioranza qualificata o all \hat{a} ??unanimit \tilde{A} .

2. Il secondo motivo censura, ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., lâ??omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si ascrive alla corte dâ??appello di non avere esaminato la circostanza, che era stata sottoposta alla sua attenzione, che lâ??installazione delle antenne nella Zona C, in uso esclusivo a controparte, determinava lâ??occupazione anche della fascia di rispetto, attraversata da cavidotti e collegamenti elettrici a servizio degli apparati siti nella Zona C, il che rappresentava, a tutti gli effetti, una servitù indebita a carico di un bene comune, non soggetto allâ??â??uso riservatoâ?• previsto dallâ??art. 10 del regolamento.

3. Il primo motivo \tilde{A} " fondato e ci \tilde{A} 2 determina lâ??assorbimento del secondo motivo.

La corte dâ??appello riconosce da un lato che il diritto di uso esclusivo sul lastrico \tilde{A} " qualificabile come diritto reale e non come diritto personale di godimento collegato alla propriet \tilde{A} singola, dallâ??altro che il condomino usuario pu \tilde{A}^2 cederlo a terzi senza necessit \tilde{A} del consenso degli altri comproprietari.

Questâ??affermazione fa leva sui principi enunciati da Cass. n. 24301/2017, per la quale lâ??â?• uso esclusivoâ?• su parti comuni dellâ??edificio, riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al fine di garantirne il

migliore godimento, incide non sullâ??appartenenza delle dette parti comuni alla collettivitÃ, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condòmini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c. Tale diritto reale dâ??uso esclusivo non Ã" riconducibile al diritto reale dâ??uso previsto dallâ??art. 1021 c.c., e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, Ã" tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dellâ??unità immobiliare cui accede. Infatti, muovendo da questo postulato, Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301, conferma la decisione di merito di rigetto della domanda del condominio attore, volta ad ottenere lâ??accertamento che il diritto dâ??uso esclusivo su due porzioni del cortile, concesso con il primo atto di vendita dallâ??originario unico proprietario dellâ??intero edificio in favore di unâ??unità immobiliare e citato anche dal regolamento condominiale, non era cedibile e non poteva eccedere i trentâ??anni.

Lâ??accezione del diritto di uso esclusivo che scaturisce dalla pronuncia del 2017, in controtendenza rispetto ai precedenti nomofilattici, non Ã" stata confermata dalla giurisprudenza successiva; in particolare, la Corte, a sezioni unite (sentenza n. 28972 del 17/12/2020), ha affermato il principio secondo cui la pattuizione avente ad oggetto lâ??attribuzione del cosiddetto â??diritto reale di uso esclusivoâ?• su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dellâ??edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condòmini di uso paritario della cosa comune, sancito dallâ??art. 1102 c.c., Ã" preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del â??numerus claususâ?• dei diritti reali e della tipicità di essi.

Questa decisione sottolinea che, in base allâ??art. 1126 c.c., quando lâ??uso dei lastrici solari o di una parte di essi non \tilde{A} " comune a tutti i cond \tilde{A} 2mini, quelli che ne hanno lâ??uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i cond \tilde{A} 2mini dellâ??edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

La disposizione \hat{a} ?? spiegano le Sezioni unite \hat{a} ?? nel prevedere espressamente che uno dei cond \tilde{A}^2 mini possa avere l \hat{a} ??uso esclusivo del calpestio del lastrico (che la dottrina definisce come diritto reale equivalente ad una servit \tilde{A}^1) e dunque possa usucapire (non la propriet \tilde{A} del lastrico, ma) il diritto di calpestio esclusivo, $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$ riferita ad una situazione del tutto peculiare, quale quella dei lastrici solari, che, pur svolgendo una funzione necessaria di copertura dell \hat{a} ??edificio, e costituendo come tali parti comuni, possono per \tilde{A}^2 essere oggetto di calpestio, per la loro conformazione ed ubicazione, soltanto da uno o alcuni cond \tilde{A}^2 mini, ragion per cui l \hat{a} ??uso esclusivo nel senso sopra descritto non priva gli altri cond \tilde{A}^2 mini di alcunch \tilde{A}^{\odot} , dato che essi non vi potrebbero comunque di fatto accedere.

Così fissate le coordinate giurisprudenziali della questione allâ??attenzione del Collegio, in risposta al motivo e in continuità con la sentenza n. 28972/2020, Ã" indubitabile che il lastrico solare in uso esclusivo ad un condomino, nonostante la sua peculiaritÃ, mantenga la natura di parte comune dellâ??edificio, secondo la nozione delineata dallâ??art. 1117 c.c.

Inoltre, per quanto si Ã" chiarito in precedenza, il diritto di uso esclusivo che il regolamento condominiale può riservare ad un condomino sulle parti comuni non rappresenta un diritto reale atipico, ma Ã" piuttosto lâ??espressione dellâ??autonomia privata riconosciuta ai comproprietari, i quali ben possono derogare al principio sancito dallâ??art. 1102 c.c. riservando a uno soltanto tra di loro le facoltà di godimento della parte comune.

Quale corollario concettuale di questi assiomi, va dunque enunciato il principio di diritto secondo cui, in assenza del consenso unanime dei condòmini, lâ??usuario esclusivo non può concedere, sulla parte comune che resta in (â??nudoâ?•) condominio, i diritti di cui allâ??art. 1108 comma 3 c.c., né consentire che terzi ivi erigano o collochino costruzioni o installazioni (quali, ad esempio, antenne televisive o antenne di telefonia mobile).

La pronuncia della Corte ligure Ã" viziata lì dove, discostandosi da questo principio, nega a priori che, ai fini della concessione a terzi in comodato (trentennale) del godimento della cosiddetta Zona C (sulla quale insiste un traliccio che la conduttrice ha dato in locazione a vari gestori di telefonia mobile), fosse necessaria lâ??unanimità espressa dallâ??art. 1108 comma 3 c.c.

4. Lâ??unico motivo di ricorso incidentale condizionato censura, ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 952 c.c.

Sulla premessa che nei precedenti gradi di giudizio Ã" stato dedotto che il contratto di concessione in godimento a terzi riguardava il traliccio, quale manufatto di proprietà esclusiva (superficiaria) della (*Omissis*), e non il lastrico solare di proprietà comune (e in uso esclusivo), la società chiede che, per lâ??ipotesi in cui ritenga che la relativa questione sia stata implicitamente respinta dalla sentenza impugnata, questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso principale, dichiari che il contratto di concessione in godimento del bene di proprietà esclusiva (il traliccio oggetto del diritto di superficie) posto su bene comune (il lastrico solare in uso esclusivo) può essere concluso senza il consenso degli altri condòmini, e che il titolare del diritto personale di godimento sul bene di proprietà esclusiva può legittimamente utilizzare le parti comuni dellâ??edificio, nel rispetto del regolamento.

4.1. Il motivo $\tilde{A}^{"}$ inammissibile.

La questione concernente la legittimità della concessione a terzi, senza il consenso del condominio, del traliccio insistente sul lastrico di uso esclusivo, per essere tale manufatto di proprietà di CISA Srl, quale superficiaria ex art. 952 c.c., non Ã" stata esaminata e risolta dal giudice dâ??appello.

Il motivo quindi pone lâ??accento su una questione che la sentenza non affronta e che non pu \tilde{A}^2 essere proposta per la prima volta in questa sede.

Qualora, nel ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non sia fatto cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilit \tilde{A} della censura, non solo allegarne lâ??avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, per il principio di specificit \tilde{A} , anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ci \tilde{A}^2 sia avvenuto, giacch \tilde{A} © i motivi di ricorso devono investire questioni gi \tilde{A} comprese nel \hat{a} ??thema decidendum \hat{a} ?• del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimit \tilde{A} , la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito n \tilde{A} © rilevabili di ufficio (Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord. n. 15430 del 2018, Sez. 2, Ord. n. 38228 del 2021, Sez. L, Ord. n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850).

- **5.** Ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza \tilde{A} " cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di cassazione.
- **6.** Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale, e rinvia alla Corte dâ??appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 20 marzo 2025.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Il diritto di uso esclusivo su una parte comune dell'edificio, come il lastrico solare, sebbene attribuito a un singolo condomino dal regolamento condominiale, non costituisce un diritto reale atipico, ma rappresenta una deroga al principio di uso paritario della cosa comune sancito dall'art. 1102 c.c.

Supporto Alla Lettura:

Condominio

1.La natura giuridica del Condominio. Quella della natura giuridica del condominio A" una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimit \tilde{A} si \tilde{A} " pi \tilde{A}^1 volte espressa sostenendo che il condominio non pu \tilde{A}^2 considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimitA, il condominio A" un ente di gestione sfornito di personalitA distinta da quella dei suoi partecipanti. In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. Sâ??Ã" detto che il condominio Ã": a) un ente di gestione sprovvisto di personalitA giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000); b) un centro dâ??imputazione dâ??interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665); c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08). La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità â??di una sia pur attenuata personalità giuridicaâ?•. In merito si rimanda allâ??ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dellâ??art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto. 2. Condominio consumatore Ã? utile ricordare che ai sensi dellâ??art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente Ã" â??la persona fisica che agisce per scopi estranei allâ??attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svoltaâ?• (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista Ã" â??la persona fisica o giuridica che agisce nellà??esercizio della propria attivit\(\tilde{A}\) imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario ? (art. 3 lett. c) Codice del consumo). Lâ??orientamento che si Ã" finora delineato, sia di merito che di legittimitÃ, ha valorizzato in via pressoché esclusiva lâ??assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalitA giuridica, A«lâ??amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivit\(\tilde{A} \) imprenditoriale o professionale\(\tilde{A} \)» (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: â??Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nellâ??ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di â??persona fisicaâ?• e di â??persona giuridicaâ?•, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei allà??attivitA professionale e versi in una situazione di inferioritA nei confronti del pPofesSionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione â?/â?• (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019). La corte di Giustizia si Attopronunciata affermato che il Condominio A" consumatore 3291 a22 articolo 1 paragrafo 1 a la 22 articolo 2 lettera h) della

Giurispedia.it